




GESTIONE SUPERMERCATI EUROPEI S.P.A.

## CODICE ETICO

Approvato con determinazione dell'Amministratore Unico del 30 aprile 2022

REV.	APPROVAZIONE	EMISSIONE	FIRMA
00	30/4/2022		
01			
02			
03			

PREMESSA .....	4
CAPITOLO 1 - INTRODUZIONE.....	5
1.1. Mission di G.S.E. S.p.A. ....	5
1.2. Destinatari ed ambito di applicazione del Codice Etico .....	5
1.3. Diffusione del Codice Etico e formazione.....	6
CAPITOLO 2 - PRINCIPI GENERALI .....	7
2.1. Legalità.....	7
2.2. Imparzialità ed equità .....	7
2.3. Integrità .....	7
2.4. Rispetto dei lavoratori .....	8
2.5. Collaborazione, valorizzazione e responsabilizzazione delle risorse umane.....	8
2.6. Libertà di associazione e negoziazione collettiva.....	9
2.7. Tutela della salute e sicurezza sul lavoro .....	9
2.8. Tutela dell'ambiente e della pubblica incolumità.....	10
2.9. Correttezza e trasparenza contabile .....	11
2.10. Antiriciclaggio e gestione dei flussi finanziari .....	11
2.11. Adempimenti tributari .....	12
2.12. Tutela del patrimonio sociale .....	13
2.13. Conflitto di interessi .....	13
2.14. Prevenzione della corruzione.....	14
2.15. Concorrenza leale .....	14
2.16. Riservatezza delle informazioni .....	14
2.17. Chiarezza nelle comunicazioni .....	15
2.18. Proprietà intellettuale ed industriale .....	15
2.19. Contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo .....	16
2.20. Sicurezza alimentare.....	16
CAPITOLO 3 - PRINCIPI DI CONDOTTA .....	17
3.1. Rapporti con il personale.....	17
3.1.1. Abuso di sostanze alcoliche o utilizzo di sostanze stupefacenti .....	17

3.1.2. Diligenza e buona fede .....	18
3.1.3. Beni aziendali e strumenti informatici.....	18
3.1.4. Tutela della privacy .....	18
3.2. Rapporti con collaboratori e consulenti.....	19
3.3. Rapporti con parti correlate .....	20
3.4. Rapporti con l'utenza .....	20
3.5. Rapporti con controparti commerciali.....	20
3.6. Rapporti con i fornitori.....	21
3.7. Rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	21
3.8. Rapporti con partiti politici ed organizzazioni sindacali .....	23
3.9. Rapporti con altri <i>stakeholders</i> .....	23
CAPITOLO 4 - VIOLAZIONI.....	24
DISPOSIZIONI FINALI.....	25

## PREMESSA

GESTIONE SUPERMERCATI EUROPEI S.p.A. (di seguito anche “G.S.E.” o la “SOCIETÀ”) uniforma la propria attività d’impresa ai valori della legalità, integrità, affidabilità, trasparenza, centralità della persona, qualità, onestà.

Il presente documento, denominato **Codice Etico** (di seguito anche il “CODICE”), contempla i principi generali cui la SOCIETÀ si ispira e le regole di condotta alle quali si conforma nell’esercizio della propria attività e nell’interazione – a qualsiasi titolo – con i soggetti terzi.

Mediante il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche il “MODELLO”), di cui il CODICE costituisce parte integrante, adottato in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 (di seguito anche il “DECRETO”), G.S.E. intende prevenire il rischio che l’esercizio della propria attività d’impresa diventi occasione per la commissione di illeciti, consentendo – in ultima analisi – una ragionevole prevenzione dei reati con particolare attenzione a quelli richiamati nel DECRETO (c.d. “reati presupposto”). G.S.E. ripudia la commissione di reati come mezzo per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, prevenendo e sanzionando – nell’ambito della propria attività – qualunque tipo di condotta illecita. Pertanto, G.S.E. rende noto a tutti i Destinatari del MODELLO che la commissione di un reato, ancorché apparentemente realizzato a vantaggio dell’ente, non può mai considerarsi in linea con l’interesse della SOCIETÀ.

4

In particolare, i principi ed i valori espressi nel CODICE non hanno valenza soltanto morale, ma permeano l’intera attività di G.S.E., integrando le regole di diligenza cui sono tenuti – a vario livello – tutti i Destinatari. Le regole contenute nel CODICE devono essere osservate da tutti i soggetti che si interfaccino, per qualsiasi ragione, con la SOCIETÀ; il rispetto di tali principi è essenziale per il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione di G.S.E., fattori che rappresentano patrimonio irrinunciabile nell’ambito del contesto civile ed economico in cui la stessa opera.

La regolamentazione interna, rappresentata dal MODELLO, consente alla SOCIETÀ di tutelare il proprio prestigio e la propria credibilità, poiché garantisce la conformità del suo operato alla normativa italiana ed internazionale, ai principi di integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi di tutti i soggetti terzi che entrino in contatto con la medesima.

Il CODICE è stato approvato e adottato con apposita determinazione dell’Amministratore Unico del **§1**.

## CAPITOLO 1 - INTRODUZIONE

**SOMMARIO:** 1.1. Mission di G.S.E. S.p.A.; 1.2. Destinatari ed ambito di applicazione del Codice Etico; 1.3. Diffusione del Codice Etico e formazione.

### 1.1. Mission di G.S.E. S.p.A.

G.S.E. è una società per azioni di diritto italiano, specializzata nella gestione ed amministrazione – anche per conto di terzi – di supermercati, ipermercati, centri distribuzione all’ingrosso e al dettaglio e discount, con punti vendita siti in Italia e fortemente radicati sul territorio pugliese; inoltre, la SOCIETÀ ha maturato un’esperienza ventennale nel commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari.

### 1.2. Destinatari ed ambito di applicazione del Codice Etico

I principi, i valori e le regole di condotta e di comportamento declinati nel CODICE trovano applicazione nei confronti di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, operano con o per la SOCIETÀ, anche in via solo occasionale.

5

In particolare, G.S.E. richiede il rispetto del CODICE a tutti quei soggetti definiti, collettivamente, i “Destinatari”, tra i quali devono essere annoverati:

- a) i soci di G.S.E.;
- b) i componenti degli Organi Sociali (amministratori e sindaci), nonché qualsiasi soggetto, in posizione apicale, che eserciti – anche di fatto – funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione e controllo della SOCIETÀ;
- c) tutti i dipendenti e tutti i collaboratori, anche occasionali, della SOCIETÀ, ivi compresi i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato quali, ad esempio, i collaboratori a progetto, gli stagisti e i lavoratori somministrati;
- d) i consulenti, i fornitori, i *partner* commerciali, e qualsiasi altro soggetto terzo che, a qualunque titolo, collabori o svolga la propria attività in nome e/o per conto – o comunque a favore – della SOCIETÀ in virtù di apposito mandato o di altro rapporto contrattuale.

I Destinatari sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti e le proprie azioni ai principi e ai valori espressi nel CODICE. In particolare, le disposizioni del CODICE integrano le regole di diligenza, disciplinate dal Codice Civile e dalla normativa di settore, imposte a vario titolo ai Destinatari dal rapporto di lavoro, di mandato o di prestazione d’opera intercorrente con la SOCIETÀ, quale parte essenziale delle obbligazioni assunte nei confronti della stessa. Di contro, in nessun modo il convincimento di agire a vantaggio o nell’interesse della

SOCIETÀ può giustificare, neanche parzialmente, l'adozione di condotte e comportamenti in contrasto con i principi del CODICE.

Le disposizioni del CODICE prevalgono su qualsiasi disposizione aziendale interna, contenuta in istruzioni, regolamenti, protocolli o procedure, eventualmente confliggente.

### **1.3. Diffusione del Codice Etico e formazione**

Al CODICE è data massima diffusione nei confronti di tutti i Destinatari, mediante apposite attività di comunicazione.

Il Responsabile delle Risorse Umane, di concerto con ciascun responsabile di Direzione, promuove la conoscenza delle regole e dei principi riportati nel CODICE fra tutti i dipendenti, assicurandone – assieme all'Organismo di Vigilanza – la corretta interpretazione e comprensione.

Il CODICE è reso disponibile tramite pubblicazione sul sito internet e sulla rete *intranet* della SOCIETÀ, nonché mediante affissione presso la sede aziendale e le unità locali, in luogo accessibile a tutto il personale. Una copia informatica è fornita a tutti i Destinatari al momento della instaurazione del rapporto con G.S.E., o comunque in caso di modifiche e/o integrazioni significative. Tutti i rapporti contrattuali in essere con la SOCIETÀ prevedono apposite clausole contenenti l'esplicito impegno al rispetto dei valori espressi nel CODICE.

6

G.S.E. monitora periodicamente il grado di diffusione del CODICE e la sua osservanza in concreto da parte di tutti i Destinatari, adottando opportune azioni correttive qualora ne ravvisi la necessità. L'Organismo di Vigilanza verifica il grado di effettiva attuazione del CODICE, eventualmente in collaborazione con il Responsabile delle Risorse Umane, anche attraverso apposite iniziative formative, e si pone quale principale interlocutore a fronte di dubbi interpretativi ed applicativi dei principi in esso contenuti.

## CAPITOLO 2 - PRINCIPI GENERALI

**SOMMARIO:** 2.1. Legalità; 2.2. Imparzialità ed equità; 2.3. Integrità; 2.4. Rispetto dei lavoratori; 2.5. Collaborazione, valorizzazione e responsabilizzazione delle risorse umane; 2.6. Libertà di associazione e negoziazione collettiva; 2.7. Tutela della salute e sicurezza sul lavoro; 2.8. Tutela dell'ambiente e della pubblica incolumità; 2.9. Correttezza e trasparenza contabile; 2.10. Antiriciclaggio e gestione dei flussi finanziari; 2.11. Adempimenti tributari; 2.12. Tutela del patrimonio sociale; 2.13. Conflitto di interessi; 2.14. Prevenzione della corruzione; 2.15. Concorrenza leale; 2.16. Riservatezza delle informazioni; 2.17. Chiarezza nelle comunicazioni; 2.18. Proprietà intellettuale ed industriale; 2.19. Contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo; 2.20. Sicurezza alimentare.

L'attività d'impresa di G.S.E. si uniforma ai principi e ai valori indicati in questa sede e a tutti i Destinatari ne è richiesto il rispetto. Ai principi del CODICE deve riconoscersi valore primario rispetto ad ogni altra indicazione aziendale e pertanto inderogabile.

### 2.1. Legalità

G.S.E. richiede che tutti i Destinatari rispettino la normativa vigente e, ove applicabili, le norme di deontologia professionale. Eventuali infrazioni, ancorché asseritamente realizzate nella convinzione di agire nell'interesse o a vantaggio di G.S.E., non sono tollerate dalla SOCIETÀ, senza eccezione alcuna.

7

### 2.2. Imparzialità ed equità

Nell'esercizio della propria attività, in particolare nei rapporti con i propri dipendenti e con i terzi, G.S.E. non pratica e non tollera alcun tipo di discriminazione in base all'età, al sesso, allo stato civile, all'orientamento sessuale, allo stato di salute, alla etnia, alla nazionalità, alle condizioni economico-sociali, alle opinioni politiche o sindacali o alle credenze religiose del proprio interlocutore.

Allo stesso modo, tali elementi non possono fondare alcun tipo di privilegio o beneficio. La SOCIETÀ rinnega qualsiasi forma di nepotismo, favoritismo o clientelismo; di conseguenza, tutti i processi di selezione e valutazione, non solo dei dipendenti ma anche dei collaboratori, consulenti, fornitori, affittuari e *partner*, contemplano criteri quanto più possibile oggettivi e trasparenti.

### 2.3. Integrità

Ogni rapporto giuridico intrattenuto da G.S.E. con qualsiasi interlocutore, interno o esterno, pubblico o privato, è improntato a criteri di correttezza, trasparenza, integrità e lealtà, dai quali non è possibile discostarsi neppure nella convinzione di perseguire l'interesse della SOCIETÀ o di farle conseguire un vantaggio. In particolare, i rapporti con i propri clienti, consulenti, affittuari, fornitori e *partner* sono improntati al senso di responsabilità, chiarezza

ed onestà, essendo fermamente esclusa la possibilità di avanzare – nei confronti degli stessi – pretese indebite. Allo stesso modo, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione i processi decisionali della SOCIETÀ rispondono sempre a criteri di chiarezza, trasparenza e completezza.

## **2.4. Rispetto dei lavoratori**

La SOCIETÀ ripudia qualsiasi forma di sfruttamento del lavoratore, bandendo ogni contegno che possa essere considerato anche lontanamente strumentale a porre il lavoratore in una situazione di asservimento.

All'interno di G.S.E., a nessuno è consentito di sfruttare il proprio ruolo e le proprie funzioni per imporre ad altri il compimento di favori personali o qualsiasi altra condotta non contemplata dal rapporto in essere con la SOCIETÀ, o comunque non prevista dall'organizzazione aziendale, dalla normativa ed eventualmente dalla Contrattazione Collettiva di riferimento. Per l'effetto, è vietata qualsiasi forma di penalizzazione, ritorsione o discriminazione – nonché di sanzione disciplinare – per chi abbia rifiutato simili prestazioni.

La SOCIETÀ vieta e sanziona, senza alcuna eccezione, qualsiasi tipo di punizione corporale, violenza fisica o morale, molestia (anche solo psicologica) ingiuria o abuso, o comunque qualsiasi forma di lesione della dignità del lavoratore, da chiunque realizzata. Chi ritenga di esserne stato vittima è opportuno che informi immediatamente l'Organismo di Vigilanza e, eventualmente, il proprio superiore gerarchico. La SOCIETÀ tutela chi abbia lamentato molestie, abusi o violenze, di qualsiasi genere, oppure ne abbia segnalato l'accadimento, da qualunque atto ritorsivo o discriminatorio.

8

La SOCIETÀ rifiuta il lavoro minorile, infantile, irregolare o “in nero”: ogni rapporto di lavoro o di collaborazione, di qualsiasi natura, deve essere correttamente inquadrato nell'ambito di un regolare contratto.

La ricerca e selezione del personale è attuata secondo criteri quanto più possibile oggettivi ed improntati ai principi di equità, trasparenza e pari opportunità.

## **2.5. Collaborazione, valorizzazione e responsabilizzazione delle risorse umane**

Le risorse umane rappresentano il vero valore aggiunto di G.S.E.: la SOCIETÀ riconosce l'importanza centrale della professionalità individuale e del contributo fornito da ciascuno nell'esercizio dell'attività d'impresa. Allo stesso tempo, G.S.E. incoraggia e promuove lo sviluppo di sinergie fra tutti i dipendenti, stimolando gli Organi Sociali, dipendenti,



collaboratori e *partner*, apicali e sottoposti ad ogni livello, a mantenere un clima di reciproco rispetto.

G.S.E. riconosce il valore della formazione, promuovendo e agevolando – anche mediante appositi corsi – l’acquisizione di maggiori e più specifiche competenze da parte dei propri esponenti e del proprio personale, siano essi dipendenti o collaboratori.

I compiti e le funzioni sono assegnati considerando le peculiarità personali, le competenze, le aspirazioni e il profilo lavorativo di ognuno; i livelli di remunerazione individuali sono diversamente articolati sulla base del ruolo, della professionalità, del livello di esperienza maturato e dei risultati conseguiti. La SOCIETÀ stabilisce ed aggiorna l’entità delle retribuzioni secondo criteri oggettivi ed equi, nel rispetto delle norme di legge e, ove applicabile, della Contrattazione Collettiva.

La SOCIETÀ non intrattiene alcun tipo di relazione, economica o commerciale, con chi non assicuri adeguata tutela dell’integrità personale dei propri lavoratori.

Tutti i rapporti di lavoro e/o di collaborazione, nonché i rapporti economici e commerciali, sono puntualmente regolati da una scrittura contrattuale (o lettera d’incarico), mediante la quale gli interlocutori sono ampiamente informati dei diritti e doveri nei confronti della SOCIETÀ.

9

## **2.6. Libertà di associazione e negoziazione collettiva**

Al personale della SOCIETÀ sono garantiti, senza distinzioni e limitazioni al di là di quelle tassativamente previste dalla legge, il diritto associativo, di appartenenza sindacale e di contrattazione collettiva. L’esercizio di tali diritti non può essere oggetto di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, né essere ostacolato o intralciato in alcun modo, salve le limitazioni specificamente previste dalla legge.

G.S.E. riconosce e salvaguarda l’attività prestata dai rappresentanti dei lavoratori, affinché tale funzione possa essere svolta senza alcun indebito condizionamento.

In caso di violazione di tali diritti, la SOCIETÀ richiede che ne sia fatta tempestiva segnalazione all’Organismo di Vigilanza, nonché, eventualmente, ai superiori gerarchici, affinché sia intrapresa ogni più opportuna azione per consentirne il pieno godimento.

## **2.7. Tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

La SOCIETÀ assicura la massima priorità alla tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei Destinatari e dell’utenza dei vari punti vendita, provvedendo alla rilevazione ed eliminazione di tutti i rischi, o quantomeno alla gestione e al controllo ove non ne sia

possibile l'esclusione. Nessuno che presti la propria attività a favore di G.S.E. è esposto a rischi inutili per la propria salute o incolumità.

La SOCIETÀ dedica tutte le risorse opportune e necessarie affinché gli ambienti di lavoro, i centri di distribuzione e i punti vendita, così come tutti gli immobili comunque gestiti dalla SOCIETÀ nell'esercizio della propria attività, siano sicuri e salubri.

G.S.E. fa sì che al proprio interno si diffonda e si radichi una solida cultura della sicurezza, anche mediante appositi programmi di formazione, in modo da fornire a tutti i Destinatari piena consapevolezza dei rischi derivanti dalle rispettive attività lavorative. La SOCIETÀ richiede, da parte dei Destinatari e persino dell'utenza dei punti vendita, di partecipare attivamente alla prevenzione dei rischi per la salute e l'incolumità, mediante l'adozione – in ogni momento – di comportamenti responsabili e collaborando, anche mediante segnalazioni, suggerimenti e proposte, a migliorare le condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'adozione di comportamenti sconsiderati non rientra mai nell'interesse della SOCIETÀ, e l'erroneo convincimento di agire a vantaggio della stessa non può mai legittimare l'assunzione di condotte incaute.

G.S.E. individua gli addetti alla sicurezza e alla gestione delle emergenze sui luoghi di lavoro e all'interno dei punti vendita e dei centri di distribuzione con scrupolosa attenzione, secondo criteri oggettivi di professionalità ed esperienza, selezionando coloro che, sia interni che esterni alla SOCIETÀ, garantiscano i più elevati *standard* di qualità di servizio.

10

In generale, G.S.E. richiede a tutti i suoi esponenti (apicali o sottoposti, in particolare ai dipendenti) di prendersi cura della propria salute ed incolumità e di quella delle altre persone presenti nei luoghi di lavoro, compatibilmente con le funzioni, il ruolo, la formazione e i mezzi forniti.

## **2.8. Tutela dell'ambiente e della pubblica incolumità**

Nel perseguimento dell'oggetto sociale, G.S.E. assicura il minor impatto possibile sulle matrici ambientali, ispirandosi al principio di precauzione e di prevenzione. Essa promuove l'assimilazione di una significativa cultura e sensibilità ambientale, contribuendo attivamente alla salvaguardia dell'ambiente quale bene di rango primario.

La SOCIETÀ garantisce costantemente che lo svolgimento dell'attività d'impresa non generi situazioni di pericolo per la pubblica incolumità; a tal fine, le sedi, i punti vendita e i centri di distribuzione, così come tutti gli immobili gestiti dalla SOCIETÀ, sono dotati di tutti gli impianti, le apparecchiature e i segnali necessari alla prevenzione di disastri (quali eventi macroscopici di danno suscettibili di offendere un numero non determinabile *a priori* di persone), infortuni e malattie. Tali presidi sono sottoposti, con cadenza periodica, ad

adeguati controlli, in termini di efficacia ed efficienza, anche per valutarne la necessità di sostituzione o di aggiornamento.

Nello svolgimento delle proprie attività a favore della SOCIETÀ, i Destinatari devono astenersi dal porre in essere comportamenti indebitamente pregiudizievoli per l'ambiente. Ogni accadimento potenzialmente dannoso per le matrici ambientali deve essere tempestivamente segnalato alle funzioni aziendali competenti, affinché provvedano ad informare gli Enti preposti, e all'Organismo di Vigilanza; inoltre, ogni evento lesivo dell'ambiente deve essere prontamente fronteggiato, ove possibile, mediante opportune misure di sicurezza, al fine di contenerne la portata offensiva, impedendo sia l'aggravarsi delle conseguenze nocive eventualmente già cagionate sia la produzione di ulteriori effetti pregiudizievoli.

## **2.9. Correttezza e trasparenza contabile**

G.S.E. garantisce che i fatti di gestione siano rappresentati con precisione, esaustività e chiarezza nelle scritture contabili. Ogni operazione e transazione deve essere autorizzata dalle funzioni competenti e dotata di un congruo supporto documentale, per poi essere correttamente registrata ed archiviata. In particolare, in ogni momento deve essere possibile ricostruire chi abbia proposto l'operazione, chi l'abbia autorizzata (valutandone la legittimità, l'opportunità e la congruità), chi ne abbia curato l'esecuzione ed infine chi abbia supervisionato il relativo processo. La registrazione deve garantire l'archiviazione senza che ne sia possibile la successiva modifica se non con apposita evidenza.

11

Per quanto riguarda le scritture contabili, devono essere redatte alla stregua dei principi contabili – nazionali e internazionali – di correttezza, trasparenza, prudenza, completezza ed accuratezza. In particolare, l'esecuzione di stime deve essere sempre realizzata correttamente e mediante l'impiego di criteri prudenziali, e quindi affidata a soggetti – anche esterni – dotati di adeguate capacità tecnico-contabili.

La SOCIETÀ invita chiunque sia a conoscenza di eventuali omissioni, errori, falsificazioni delle scritture o delle registrazioni contabili ad informarne tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

L'attività di controllo o di revisione, spettante ai soci, agli Organi sociali o agli altri eventuali soggetti a ciò titolati (ad. es., revisore legale dei conti), non deve essere ostacolata, rallentata o impedita in alcun modo.

## **2.10. Antiriciclaggio e gestione dei flussi finanziari**

G.S.E. esercita la propria attività nel rispetto delle disposizioni valutarie e della normativa, nazionale ed internazionale, in tema di prevenzione del riciclaggio, nonché delle prescrizioni

dettate dalle Autorità competenti in materia.

Pertanto, nell'instaurare relazioni economiche, commerciali o finanziarie, o comunque nello stipulare un qualsiasi contratto, la SOCIETÀ verifica in via preventiva – mediante le informazioni disponibili, preferibilmente documentali – la reputazione della controparte, salvo che si tratti di un soggetto istituzionale o la cui onorabilità costituisca fatto notorio. Nel caso in cui la controparte sia residente in Paesi a fiscalità privilegiata, la SOCIETÀ dovrà ottenere adeguati elementi per escludere il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La SOCIETÀ proibisce, senza alcuna eccezione, la ricezione di fondi o l'acquisto di beni che si sappia, o si abbia ragionevole motivo di ritenere, essere il provento di attività illecite.

Salvo quanto si preciserà in relazione alla gestione dei punti vendita, G.S.E. esige che tutti i pagamenti e i trasferimenti di fondi, da parte o a favore della SOCIETÀ, avvengano unicamente attraverso gli intermediari autorizzati, e dunque siano rigorosamente tracciati. Il ricorso al denaro contante o ad altri mezzi di pagamento al portatore, è ammesso unicamente per spese di modesta entità, ad es. di piccola cancelleria (marche da bollo), e – in ogni caso – per importi molto limitati, comunque non superiori ad € 500. È escluso il ricorso ad assegni che siano sprovvisti della clausola di non trasferibilità. Nella gestione dei punti vendita, la SOCIETÀ accetta dall'utenza pagamenti in contanti nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti, prediligendo in ogni caso il ricorso ai circuiti telematici e sempreché non vi siano elementi concreti di sospetto sulla provenienza illecita delle somme corrisposte.

12

Inoltre, tutte le transazioni finanziarie devono essere opportunamente autorizzate dalle competenti funzioni aziendali, per poi essere integralmente riportate nei libri contabili ed accuratamente registrate nelle scritture obbligatorie. In particolare, i pagamenti effettuati devono sempre essere diretti ai soggetti risultanti dal contratto, dalla lettera d'incarico o dall'ordine; è fatto tassativo divieto di eseguire pagamenti – o altri trasferimenti di fondi – a favore di soggetti diversi da coloro che abbiano svolto le prestazioni contrattualmente previste. Allo stesso modo, la SOCIETÀ proibisce che siano eseguiti pagamenti in Paesi diversi da quelli formalmente concordati; i corrispettivi, o comunque le somme a qualsiasi titolo corrisposte, devono essere proporzionati alle attività effettivamente svolte, anche in considerazione delle condizioni di mercato; è proibito procedere al pagamento per un ammontare superiore al compenso pattuito. I pagamenti devono essere adeguatamente documentati e corredati da tutti i relativi giustificativi.

G.S.E. assicura che ogni tipo di sovvenzione, contributo o finanziamento – comunque denominato e ricevuto da qualsiasi istituzione o ente, pubblico o privato – sia impiegato conformemente alle finalità per cui è stato ottenuto.

## **2.11. Adempimenti tributari**

G.S.E. rinnega l'evasione e l'elusione fiscale quale modalità di auto-finanziamento della propria attività d'impresa. Allo stesso modo, la SOCIETÀ non si presta ad essere strumento per l'evasione a beneficio dei soci, dei propri Organi Sociali, di parti correlate o di terzi. A tal fine, la SOCIETÀ redige tempestivamente le proprie dichiarazioni fiscali con precisione e completezza, anche grazie all'ausilio di consulenti esterni specializzati, garantendo il corretto adempimento delle proprie obbligazioni tributarie.

Nel caso in cui la SOCIETÀ, nonostante il supporto di consulenti esterni, versi in dubbio sulla natura evasiva o elusiva di una determinata operazione, non potrà darvi corso prima di aver proposto interpello tributario con esito positivo.

## **2.12. Tutela del patrimonio sociale**

I soci, gli Organi sociali, gli apicali e i sottoposti, i dipendenti e i collaboratori contribuiscono alla tutela dell'integrità del patrimonio sociale, astenendosi dal realizzare operazioni difformi rispetto all'oggetto sociale o ad assumere iniziative devianti dagli scopi previsti dalla legge e dallo Statuto. A tal fine, sono tenuti ad operare diligentemente per la tutela dei beni aziendali, custodendo e conservando le risorse eventualmente loro affidate ed utilizzandole conformemente all'interesse della SOCIETÀ.

13

## **2.13. Conflitto di interessi**

G.S.E. garantisce che le decisioni aziendali siano assunte perseguendo unicamente l'interesse della SOCIETÀ. A tal fine, i soci, gli Organi Sociali, i dipendenti e i collaboratori sono tenuti a dichiarare l'esistenza di interessi particolari – anche solo potenziali – nell'esecuzione di una determinata operazione o nell'assunzione di una decisione. Qualora l'interesse particolare del singolo sia – anche solo parzialmente – in conflitto con quello della SOCIETÀ, il portatore deve anche astenersi dal compiere la relativa operazione o dall'assumere la decisione. In tal caso, è doveroso darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Gli Organi Sociali, i dipendenti, i consulenti e i collaboratori di G.S.E., prima di accettare qualsiasi incarico, rendono nota alla SOCIETÀ l'eventuale esistenza di una situazione di conflitto d'interessi, anche solo potenziale e/o parziale e, nel corso del rapporto, devono evitare l'insorgere di situazioni di conflitto d'interesse. In ogni caso, è fatto divieto di trarre vantaggi e benefici a titolo personale da opportunità d'affari sorte nello svolgimento delle proprie funzioni a favore della SOCIETÀ.

Il compimento di operazioni a favore di società collegate o controllate e in generale di parti correlate è ammissibile sempreché G.S.E. benefici di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili.

## 2.14. Prevenzione della corruzione

G.S.E. contempla un'organizzazione aziendale in grado di prevenire, concretamente, qualsiasi fenomeno potenzialmente corruttivo mediante opportuni presidi.

A tal fine, G.S.E. vieta la corresponsione, l'offerta o la promessa a terzi, siano essi soggetti pubblici o privati, di denaro, doni o favori, indipendentemente dallo scopo perseguito (finanche per interessi o vantaggi personali). Allo stesso modo, è tassativamente vietato accettare offerte o promesse di denaro o di qualsiasi altro tipo di utilità da parte di terzi. Viceversa, è permesso offrire e/o accettare doni che rientrino nei consueti usi di ospitalità e cortesia, o comunque giustificati da particolari ricorrenze, sempreché siano di modico valore.

La SOCIETÀ ammette la realizzazione di atti di cortesia commerciale, quali omaggi e forme di ospitalità, purché sempre di modico valore e frequenza ragionevole; in ogni caso, tali cortesie non devono mai essere condizionate all'ottenimento di indebiti vantaggi – di qualsiasi natura – per G.S.E., né costituire una forma di ricompensa per averli ottenuti in precedenza. In particolare, le spese di rappresentanza sono ammesse sempreché ordinarie e ragionevoli, tali da non compromettere la reputazione o l'integrità delle parti coinvolte, né essere interpretabili come dirette ad ottenere favori impropri. In ogni caso, tali spese devono essere appositamente autorizzate dalle funzioni aziendali competenti e dettagliatamente rendicontate.

14

La SOCIETÀ ammette donazioni ed atti di liberalità da realizzarsi unicamente attraverso intermediari autorizzati e solo per finalità di alto valore sociale o di ricerca scientifica, previa autorizzazione delle funzioni aziendali competenti; in ogni caso, il beneficiario della donazione deve essere di comprovata onorabilità e l'atto di liberalità deve essere accompagnato da dettagliata documentazione giustificativa e puntualmente rendicontato.

## 2.15. Concorrenza leale

G.S.E. persegue il proprio oggetto sociale ispirandosi ai principi di lealtà e correttezza nella concorrenza, rifiutando ogni forma di abuso, collusione o prevaricazione. La SOCIETÀ non tollera alcuna condotta, da parte dei Destinatari, che si riveli scorretta, abusiva o illegale e volta a danneggiare i propri concorrenti, o comunque a conseguire vantaggi indebiti a danno dei medesimi; la convinzione – erronea – di agire a vantaggio o nell'interesse della Società non può mai giustificare tali comportamenti.

## 2.16. Riservatezza delle informazioni

Fermo restando che la SOCIETÀ garantisce la massima chiarezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività d'impresa, i Destinatari devono assicurare la riservatezza delle informazioni e dei dati relativi a G.S.E. che non siano di pubblico dominio, e di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto in essere con la SOCIETÀ. I Destinatari possono utilizzare tali informazioni soltanto per svolgere le funzioni o le attività in relazione alle quali sono state comunicate, evitandone la diffusione in assenza di specifica autorizzazione della SOCIETÀ, salvo che per adempiere ad eventuali obblighi di legge.

G.S.E. tutela la riservatezza dei dati, delle notizie e delle informazioni assunte nel corso della propria attività, assicurando che il relativo trattamento avvenga nei modi previsti dalla legge e soltanto per le finalità specificamente connesse alle attività aziendali e, ove richiesto dalla normativa, previo consenso dell'interessato.

## **2.17. Chiarezza nelle comunicazioni**

L'attività di comunicazione, in ogni sua manifestazione, realizzata dalla SOCIETÀ deve:

- uniformarsi alla normativa vigente, nonché alle regole di buona condotta professionale;
- essere chiara, tempestiva, completa e autentica, con piena trasparenza in merito alla fonte;
- rispettare la proprietà intellettuale ed industriale.

15

G.S.E. assicura che tutte le comunicazioni, sia interne che esterne, siano redatte in modo chiaro e preciso, nel rispetto dei principi di veridicità, tempestività e continenza espositiva, vietando – per converso – la comunicazione o la diffusione di notizie, dati o informazioni false, tendenziose o comunque suscettibili di ingannare o indurre in errore i destinatari.

Nel tutelare il diritto all'informazione dei vari *stakeholders* nonché dei terzi, G.S.E. deve previamente operare un necessario bilanciamento col diritto/dovere di riservatezza e – in ogni caso – garantire la salvaguardia del segreto e della proprietà industriale.

La SOCIETÀ prevede che i rapporti con i mezzi di informazione – segnatamente, stampa, televisione e gli altri mezzi di comunicazione di massa – siano tenuti esclusivamente dalle funzioni aziendali preposte o dalle persone da queste appositamente delegate. Di conseguenza, tutte le comunicazioni dirette all'esterno, i comunicati stampa e le dichiarazioni da parte della SOCIETÀ devono essere previamente autorizzate secondo le relative procedure aziendali. I dipendenti e i collaboratori non autorizzati devono quindi astenersi dal rendere dichiarazioni, anche se sollecitati dall'esterno.

## **2.18. Proprietà intellettuale ed industriale**

Nello svolgimento della propria attività, e in particolare nella gestione dei punti vendita, G.S.E. garantisce che non siano commercializzati prodotti lesivi della proprietà intellettuale ed industriale altrui, anche grazie all'ausilio di collaboratori esterni specializzati.

Inoltre, la SOCIETÀ richiede ai propri fornitori idonee garanzie che i beni e i servizi forniti non violino i diritti di proprietà intellettuale e industriale di terzi.

## **2.19. Contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo**

La SOCIETÀ non intrattiene alcun rapporto, neppure indiretto o per interposta persona, con soggetti – persone fisiche o giuridiche – che si sappia o si abbia ragione di sospettare facciano parte o svolgano attività di supporto, in qualsiasi forma, a favore di organizzazioni criminose, sovversive o terroristiche di qualsiasi natura.

Per tali s'intendono le organizzazioni e le associazioni criminali, comprese quelle di stampo mafioso, quelle dedite al traffico e allo sfruttamento di esseri umani o allo sfruttamento del lavoro minorile, al traffico di sostanze stupefacenti nonché al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo.

## **2.20. Sicurezza alimentare**

G.S.E. assicura in ogni momento che i prodotti alimentari commercializzati e trattati nei propri locali e punti vendita – anche se affidati in gestione a terzi – siano genuini conformemente alla normativa vigente, verificandone la qualità in modo da non costituire il minimo pericolo per la salute dell'utenza e dei consumatori. A tal fine, la SOCIETÀ esegue controlli stringenti sulle forniture: (a) anzitutto, richiedendo ai propri fornitori idonee garanzie che le stesse rispettino i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e non abbiano subito contaminazioni o adulterazioni; (b) in secondo luogo, verificando che le stesse non subiscano manipolazioni da parte dei dipendenti della SOCIETÀ; al riguardo, la commercializzazione o l'impiego di prodotti alimentari corrotti, contaminati o adulterati è tassativamente vietata e non può in nessun caso ritenersi in linea con l'interesse della Società, né può essere giustificata nella convinzione – erronea – di agire a vantaggio di G.S.E.



## CAPITOLO 3 - PRINCIPI DI CONDOTTA

**SOMMARIO:** 3.1. Rapporti con il personale; 3.1.1. Abuso di sostanze alcoliche o utilizzo di sostanze stupefacenti; 3.1.2. Diligenza e buona fede; 3.1.3. Beni aziendali e strumenti informatici; 3.1.4. Tutela della *privacy*; 3.2. Rapporti con collaboratori e consulenti; 3.3. Rapporti con parti correlate; 3.4. Rapporti con l'utenza; 3.5. Rapporti con controparti commerciali; 3.6. Rapporti con i fornitori; 3.7. Rapporti con la Pubblica Amministrazione; 3.8. Rapporti con partiti politici ed organizzazioni sindacali; 3.9. Rapporti con altri *stakeholders*.

### 3.1. Rapporti con il personale

L'attività d'impresa di G.S.E. è improntata al massimo rispetto della persona; la SOCIETÀ si impegna a mantenere in ogni momento un ambiente di lavoro stimolante, sereno e dignitoso, in cui ognuno sia trattato con rispetto e abbia modo di sviluppare la propria personalità e professionalità.

La SOCIETÀ crede nel merito individuale – disconoscendo qualunque forma di favoritismo, nepotismo o clientelismo – così come crede nel valore aggiunto derivante dal lavoro in *team*, promuovendo, anche mediante apposite attività formative, l'acquisizione da parte di ciascuno di nuove specifiche competenze, nonché l'incremento di quelle esistenti.

17

In particolare, pur nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità nel proprio personale, la SOCIETÀ garantisce a tutti i lavoratori pari opportunità di lavoro ed un equo trattamento retributivo; i trattamenti salariali e il lavoro straordinario sono disciplinati conformemente alle prescrizioni normative ed alla contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali rappresentative.

In occasione della selezione del personale, G.S.E. procede all'assunzione solo quando le caratteristiche professionali e attitudinali del candidato coincidano con il profilo ricercato e siano in linea con le effettive necessità aziendali; in sede di selezione, l'obiettivo di G.S.E. è assicurarsi le migliori competenze esistenti sul mercato del lavoro. Di conseguenza, la SOCIETÀ verifica adeguatamente le capacità professionali e psicoattitudinali del candidato, richiedendo le sole informazioni necessarie a tale scopo, sempre nel rispetto della sfera privata e delle opinioni personali.

G.S.E. promuove un'articolazione del lavoro che, mantenendo l'equilibrio organizzativo e preservando l'efficienza generale dell'attività, agevoli la gestione dello stato di maternità/paternità nonché – in generale – della cura dei figli e della famiglia.

#### 3.1.1. Abuso di sostanze alcoliche o utilizzo di sostanze stupefacenti

Affinché l'attività d'impresa sia sempre esercitata in piena sicurezza, e sia garantita in ogni momento la tutela dell'integrità psicofisica dei dipendenti e collaboratori, G.S.E. proibisce

fermamente e sanziona la prestazione dell'attività lavorativa sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, o comunque di qualsiasi altra sostanza che abbia l'effetto di alterare la percezione della realtà nell'assuntore; del pari, è vietato e sanzionato il consumo (o la cessione, a qualsiasi titolo) di sostanze stupefacenti o l'abuso di sostanze alcoliche nei luoghi di lavoro e nello svolgimento dell'attività lavorativa.

### **3.1.2. Diligenza e buona fede**

Nello svolgimento della propria attività a favore o per conto di G.S.E., il personale deve assumere un comportamento leale e corretto, improntato al rispetto e alla collaborazione reciproca, agendo sempre secondo buona fede; la SOCIETÀ richiede a tutto il personale di rispettare gli obblighi assunti nei confronti della stessa, assicurando la diligente esecuzione delle prestazioni richieste.

Il personale della SOCIETÀ, senza distinzione, deve conoscere e attenersi scrupolosamente alle disposizioni aziendali, rispettandone le istruzioni e le procedure, specie quelle relative alle attività di propria competenza.

La SOCIETÀ invita tutto il personale a contribuire all'attività d'impresa con idee, iniziative e passione.

18

### **3.1.3. Beni aziendali e strumenti informatici**

Gli Organi Sociali, i dipendenti e i collaboratori sono responsabili dei beni aziendali – materiali o immateriali – loro assegnati; essi sono tenuti ad operare con diligenza, adoperandoli per esigenze di carattere professionale ed evitando – per converso – qualsiasi loro utilizzo improprio o non corretto.

Ciascuno di essi è responsabile della protezione delle risorse affidategli ed ha il dovere di informare tempestivamente il Responsabile delle Risorse Umane e l'Organismo di Vigilanza in caso di eventi potenzialmente dannosi per la SOCIETÀ.

G.S.E. rispetta la proprietà intellettuale ed industriale altrui e proibisce, sui propri strumenti informatici, l'utilizzo di banche dati e *software* non autorizzati.

L'uso della carta intestata di G.S.E. è riservato al personale della SOCIETÀ.

I medesimi principi si applicano anche ai collaboratori esterni, nel caso in cui sia loro consentito l'impiego di attrezzature, risorse o beni della SOCIETÀ.

### **3.1.4. Tutela della privacy**

La SOCIETÀ acquisisce e tratta le informazioni e i dati relativi ai propri amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori, in linea con quanto previsto dalla disciplina normativa in materia di *privacy* (Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, con il quale è stato introdotto il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato e integrato dal Regolamento UE n. 2016/679, c.d. “GDPR”). La relativa conservazione si protrae per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle finalità della raccolta.

La SOCIETÀ informa puntualmente il proprio personale in merito:

- a) alla natura dei dati personali che saranno oggetto di trattamento da parte di G.S.E. o, eventualmente, di soggetti terzi;
- b) alle modalità di trattamento e ai tempi di conservazione;
- c) agli ambiti e alle finalità della eventuale comunicazione.

Allo stesso modo, G.S.E. tutela i dati e le informazioni, relative alle controparti commerciali, ai consulenti, agli affittuari, ai fornitori e – soprattutto – all’utenza dei punti vendita, generati o acquisiti in virtù dei rapporti in essere con la SOCIETÀ.

La SOCIETÀ adotta tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare trattamenti impropri dei dati personali raccolti, nonché per impedire accessi non autorizzati agli archivi presso cui gli stessi sono custoditi.

19

### **3.2. Rapporti con collaboratori e consulenti**

Nella individuazione e selezione dei collaboratori e dei consulenti, la SOCIETÀ impronta il relativo processo aziendale alla massima trasparenza, indipendenza, autonomia, lealtà ed imparzialità, garantendo parità di condizioni a tutti i potenziali contraenti. In particolare, G.S.E. non tollera alcuna forma di condizionamento, né applica alcun favoritismo, procedendosi alla selezione soltanto nell’ottica del miglior interesse per la SOCIETÀ e secondo valutazioni obiettive fondate su criteri chiari e prestabiliti.

Nella selezione dei consulenti e collaboratori, G.S.E. valorizza la qualità, l’eticità, il *know-how*, la professionalità, l’esperienza e le capacità della controparte, nonché l’idoneità – anche organizzativa – della stessa alla corretta esecuzione dell’incarico. Inoltre, al fine di evitare relazioni con soggetti potenzialmente coinvolti in attività illecite o privi dei necessari requisiti di serietà, affidabilità e professionalità, la SOCIETÀ compie opportune verifiche ed approfondimenti in merito all’identità della controparte e all’attività svolta.

Quale condizione imprescindibile per l’instaurazione e la corretta prosecuzione del rapporto con la SOCIETÀ, i propri consulenti e collaboratori sono tenuti al rispetto dei dettami del CODICE e del MODELLO; allo stesso modo, G.S.E. non tollera alcun contegno contrario alla legge o ai principi fondamentali della convivenza civile.

I collaboratori e consulenti devono evitare qualunque situazione di conflitto d'interesse con la SOCIETÀ; in caso di conflitto, effettivo o anche soltanto potenziale, è fatto obbligo di denunciarne immediatamente gli estremi all'Amministratore Unico e all'Organismo di Vigilanza. Salvo diversa indicazione motivata dell'Amministratore Unico, i collaboratori e i consulenti devono anche astenersi dall'eseguire l'attività in cui è sorta la situazione di conflitto.

### **3.3. Rapporti con parti correlate**

G.S.E. garantisce che le operazioni con società collegate/controllate o comunque con parti correlate siano realizzate secondo condizioni normali e di mercato, e in ogni caso per soddisfare effettive esigenze della SOCIETÀ.

L'esistenza di un collegamento societario può giustificare il compimento di operazioni a favore di società collegate o comunque di parti correlate, a patto che G.S.E. benefici di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento medesimo.

### **3.4. Rapporti con l'utenza**

20

G.S.E. persegue la piena soddisfazione delle esigenze dei propri utenti, al fine di creare e consolidare un rapporto ispirato – in tutto il suo corso – ai valori della correttezza, professionalità, chiarezza, affidabilità ed onestà, come declinati nel presente CODICE. Per tale ragione, la SOCIETÀ proibisce fermamente e sanziona qualsiasi comportamento e pratica, del proprio personale, scorretta o diretta ad ingannare gli utenti dei punti vendita, anche solo potenziali, ancorché realizzata nell'erroneo convincimento di perseguire l'interesse della SOCIETÀ. A tal fine, i rapporti con l'utenza devono rispondere a criteri di semplicità, chiarezza, trasparenza, correttezza e completezza.

### **3.5. Rapporti con controparti commerciali**

G.S.E. proibisce al proprio personale di sfruttare ipotetiche condizioni di asimmetria informativa rispetto alle controparti ai danni di costoro, così come di avvantaggiarsi della loro eventuale debolezza commerciale.

La SOCIETÀ si adopera scrupolosamente, anche grazie all'ausilio di soggetti terzi specializzati e comunque sulla base delle informazioni disponibili, per evitare di intrattenere relazioni con soggetti potenzialmente coinvolti in attività illecite o, comunque, privi dei requisiti di serietà e affidabilità commerciale.

I contratti con le controparti devono prevedere l'obbligo per costoro di conoscere e rispettare i principi e i valori espressi nel CODICE.

### **3.6. Rapporti con i fornitori**

G.S.E. mira alla ricerca della massima qualità nella individuazione dei fornitori e appaltatori per l'approvvigionamento di beni e servizi; il relativo processo di selezione è condotto con chiarezza e trasparenza, debitamente documentato in ogni sua fase. La documentazione acquisita o prodotta deve essere correttamente archiviata affinché sia sempre possibile – a posteriori – la ricostruzione della procedura seguita e l'individuazione di eventuali responsabilità. L'aggiudicazione deve avvenire esclusivamente sulla base di parametri obiettivi di competenza, idoneità tecnica-professionale, competitività, efficienza, qualità, correttezza, rispettabilità, reputazione e prezzo. Pertanto, la SOCIETÀ rinnega qualsiasi favoritismo, nonché ogni forma di nepotismo o clientelismo.

Nella selezione dei fornitori ed appaltatori, la SOCIETÀ esegue le opportune verifiche al fine di evitare relazioni con soggetti potenzialmente coinvolti in attività illecite o comunque privi dei necessari requisiti di serietà, affidabilità e professionalità. In particolare, G.S.E. si astiene dall'instaurare rapporti di appalto o fornitura con chi non assicuri il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori o adotti procedure aziendali chiaramente non rispettose dell'ambiente e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

21

Anche dai propri fornitori ed appaltatori G.S.E. esige con fermezza il rispetto dei principi dettati dal CODICE. A tal fine, i fornitori devono prendere conoscenza del CODICE e i relativi contratti devono prevedere espressamente l'obbligo di rispettarne i principi. Peraltro, la SOCIETÀ richiede ai fornitori e agli appaltatori di applicare i principi contenuti nel CODICE anche ai propri subfornitori e subappaltatori, in modo da assicurare il rispetto delle relative regole lungo tutta la filiera della fornitura.

G.S.E. proibisce ai propri Organi Sociali, esponenti apicali, dipendenti e collaboratori di esercitare qualsiasi tipo di pressione o abuso nei confronti dei fornitori e appaltatori – anche potenziali – diretta ad ottenere prestazioni indebite o condizioni più vantaggiose per la SOCIETÀ; allo stesso modo, la SOCIETÀ vieta qualsiasi forma di induzione dei fornitori o degli appaltatori alla stipula di un contratto per loro sfavorevole nella prospettiva di futuri vantaggi.

### **3.7. Rapporti con la Pubblica Amministrazione**

I rapporti tra la SOCIETÀ e la Pubblica Amministrazione si ispirano alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Soltanto le funzioni aziendali a ciò preposte – o i soggetti da queste espressamente delegati per iscritto – sono autorizzate a gestire rapporti, di qualsiasi natura, con la Pubblica Amministrazione, salvo che sia diversamente richiesto dalla medesima Autorità; nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, tutto il personale di G.S.E. uniforma le proprie condotte ai canoni di lealtà, trasparenza, correttezza ed integrità.

Il CODICE richiama la nozione – ampia – di Pubblica Amministrazione adottata dal Codice Penale, tale da includere anche la Pubblica Amministrazione di Stati Esteri, nonché tutti quei soggetti che possono essere definiti “funzionari pubblici” in base alla legislazione ed alle correnti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali. Rientrano nella nozione di Pubblica Amministrazione i pubblici ufficiali, i soggetti e gli enti incaricati di pubblico servizio, nonché i soggetti privati assoggettati a disciplina di natura pubblicistica. Costituiscono Pubblica Amministrazione – ad esempio – le Forze dell’Ordine, l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, gli Enti Locali, l’Autorità Giudiziaria.

Ad eccezione dei casi espressamente consentiti dalla normativa vigente, e comunque previa autorizzazione delle competenti funzioni aziendali, G.S.E. proibisce l’erogazione di qualsiasi tipologia di contributo, regalia o donativo a favore di Enti e/o funzionari pubblici; allo stesso modo, la SOCIETÀ si astiene dall’influenzare indebitamente i processi decisionali della controparte pubblica, così come dal richiedere impropri trattamenti preferenziali che non siano legittimi e determinati dalle regole di mercato. Di conseguenza, G.S.E. vieta fermamente ai Destinatari – nell’esercizio della propria attività a favore o per conto della SOCIETÀ – di elargire qualsiasi forma di regalia, omaggio o beneficio, che ecceda le normali pratiche commerciali o di cortesia, o che possa essere interpretata come rivolta ad ottenere indebiti trattamenti di favore a beneficio della SOCIETÀ. Piccoli omaggi di cortesia, sempre di modico valore e conformi alle consuetudini, sono ammessi soltanto in occasione di particolari ricorrenze (ad es. festività) e devono essere puntualmente rendicontati.

22

Qualora la Pubblica Amministrazione proceda ad attività ispettive, d’indagine, di controllo o verifica, la SOCIETÀ richiede ai Destinatari di prestare la più ampia collaborazione, ottemperando tempestivamente ad ogni legittima richiesta ed astenendosi:

- a) dal fornire – o indurre altri a fornire – informazioni mendaci o reticenti;
- b) dall’alterare, occultare o distruggere documentazione della SOCIETÀ;
- c) dall’omettere o ritardare la trasmissione di eventuali informazioni richieste o dovute;
- d) dallo sviare o intralciare l’attività delle autorità.

Alle visite ispettive, verifiche e controlli eseguite presso le sedi di G.S.E. devono presenziare almeno due esponenti della SOCIETÀ.

I Destinatari che ricevano richieste da parte di terzi di omaggi, regalie, trattamenti di favore o di ospitalità non in linea con le disposizioni del CODICE, devono respingerle informandone immediatamente l’Organismo di Vigilanza ed eventualmente il proprio superiore gerarchico.

Allo stesso modo, i Destinatari che ricevano offerte di omaggi o di benefici non in linea con i principi del CODICE sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza ed eventualmente al proprio superiore gerarchico.

### **3.8. Rapporti con partiti politici ed organizzazioni sindacali**

La SOCIETÀ non sostiene in alcun modo né eroga alcun contributo, neppure indiretto, a partiti politici, movimenti, comitati, organizzazioni politiche e sindacali, anche straniere, né a loro membri, candidati o rappresentanti; viceversa, promuove il dialogo con le organizzazioni sindacali e ne favorisce l'adesione dei dipendenti, senza tuttavia esprimere alcuna indicazione o preferenza.

G.S.E. si astiene da qualunque contegno che possa influenzare, ostacolare o condizionare l'esercizio del diritto di voto.

### **3.9. Rapporti con altri *stakeholders***

Il trattamento delle informazioni riguardanti gli *stakeholders* è effettuato nel pieno rispetto della riservatezza e della *privacy* degli interessati, attraverso specifiche procedure per la protezione dei dati. In particolare, la SOCIETÀ: 23

- assicura la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità;
- classifica le informazioni per gradi crescenti di criticità adottando contromisure adeguate in ogni fase di trattamento;
- pretende la sottoscrizione di patti di riservatezza da parte dei soggetti terzi che intervengono nel trattamento.

La comunicazione della SOCIETÀ verso i propri *stakeholders* è caratterizzata da completezza, trasparenza e chiarezza, nel rispetto del diritto all'informazione e previo bilanciamento con il diritto/dovere di riservatezza. Per tale ragione, G.S.E. vieta senza eccezioni che siano diffuse o divulgate notizie, informazioni, dati o commenti falsi, incompleti o tendenziosi.

## CAPITOLO 4 - VIOLAZIONI

Il rispetto dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico di G.S.E. è parte essenziale degli obblighi assunti dai Destinatari nei confronti della SOCIETÀ.

La violazione delle regole previste nel CODICE integra un illecito disciplinare ed è soggetto a provvedimenti sanzionatori, secondo quanto previsto dal sistema disciplinare contemplato dal MODELLO in linea con la normativa vigente e la contrattazione collettiva eventualmente applicabile. I dipendenti che abbiano trasgredito alle regole del CODICE saranno dunque sottoposti a procedimento disciplinare ed eventualmente sanzionati, in modo proporzionato alla natura e alla gravità delle violazioni. Per quanto riguarda, invece, i membri degli Organi Sociali, la violazione delle norme del CODICE può integrare giusta causa di revoca.

Rispetto, infine, ai collaboratori e consulenti esterni, ai fornitori, agli affittuari, ai *partner* commerciali, la violazione delle disposizioni del CODICE può essere valutata quale grave inadempimento contrattuale, legittimando la SOCIETÀ a risolvere il relativo rapporto ai sensi dell'art. 1453 c.c., ferma sempre restando la facoltà di agire per il risarcimento dei danni eventualmente patiti.



## DISPOSIZIONI FINALI

Il Codice Etico rappresenta parte essenziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla SOCIETÀ ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Il Codice Etico è adottato con determinazione dell'Amministratore Unico; all'Amministratore Unico spetta anche provvedere all'aggiornamento e alla modifica del CODICE, su impulso dell'Organismo di Vigilanza e/o dei responsabili di Direzione.

L'Organismo di Vigilanza, unitamente al responsabile delle Risorse Umane e ai responsabili delle Direzioni aziendali, promuove e verifica l'osservanza dei principi previsti nel CODICE, fornirne la corretta interpretazione e diffonderne i contenuti all'interno e all'esterno della SOCIETÀ.

I Destinatari sono tenuti a segnalare qualsiasi contegno che possa integrare la violazione dei principi e delle regole del CODICE, informandone immediatamente l'Organismo di Vigilanza mediante una comunicazione scritta – anche anonima, purché sempre debitamente circostanziata – indirizzata alla sede legale della SOCIETÀ, con l'indicazione “*Strettamente personale - riservata all'Organismo di Vigilanza*”, oppure mediante posta elettronica all'indirizzo [§]. L'Organismo di Vigilanza procede senza ritardo all'esame e alla valutazione delle segnalazioni, adottando ogni opportuna iniziativa al fine di verificarne la fondatezza nel merito. I segnalanti in buona fede sono tutelati contro qualunque forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione; nella gestione della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela delle persone accusate in mala fede o erroneamente. Sul punto, si osservano le disposizioni contemplate dalla Parte Generale del MODELLO.

25